



REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI POLIGASTRICI IN PROVINCIA DI SAVONA

TITOLO I

Disposizioni generali – Art. 1 principi e finalità.

Al fine di ottenere popolazioni animali ben strutturate e numericamente commisurate all'ambiente che occupano, la gestione degli ungulati deve essere basata su:

- a) la conoscenza quali-quantitativa delle popolazioni animali valutata in base a censimenti;
- b) la valutazione della capacità di carico dell'ambiente e delle relative Densità Agro Forestale (DAF) e Biologiche (DB);
- c) l'impostazione di coerenti piani di abbattimento e la puntuale verifica degli stessi, con controllo biometrico dei capi abbattuti;
- d) l'applicazione di mezzi e tempi di caccia biologicamente corretti;
- e) la distribuzione programmata della pressione venatoria.

Art. 2 - Unità di gestione

La gestione venatoria degli ungulati poligastri è organizzata ed eseguita soltanto in apposite aree, denominate Unità di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, Comparto Alpino e Aziende Faunistico Venatorie.

All'interno delle aree di gestione operano i Comitati di Gestione per gli ungulati di cui fanno parte :

- un selecontrollore esperto rappresentante dell'A.T.C. o C.A.
- un rappresentante della Provincia.

Il Comitato di Gestione potrà avvalersi di un tecnico faunistico specializzato nella Biologia della Fauna selvatica e nella gestione degli ungulati.

Art. 3 – Istituzione Registro Provinciale cacciatori abilitati alla caccia di selezione

E' istituito il Registro Provinciale dei cacciatori per la caccia di selezione.

L'iscrizione avviene su richiesta dei cacciatori in possesso dell'abilitazione alla caccia di selezione.

L'iscrizione al Registro Provinciale è consentita anche al cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione in altra Provincia o Regione purché risulti iscritto ad un A.T.C. della Provincia di Savona e non eserciti la caccia di selezione in un altro A.T.C.

La facoltà di esercitare l'attività venatoria in un ATC o CA savonese è subordinata ad un riconoscimento dell'equipollenza del titolo abilitativo da parte del competente ufficio Controllo Faunistico della Provincia.

Con la domanda di riconoscimento dell'equipollenza il selecontrollore deve versare alla Provincia di Savona una somma determinata annualmente dal calendario venatorio provinciale.

Tale riconoscimento non è richiesto per coloro che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistiche.

I cacciatori iscritti agli AA.TT.CC. della Provincia di Savona (ex L.R. n. 29/94 art. 25, comma 6), in

possesto del certificato di abilitazione alla caccia di selezione alla data di entrata in vigore delle presenti modalità, sono iscritti d'ufficio al Registro Provinciale.

I cacciatori non iscritti al Registro Provinciale ed "ammessi" agli AA.TT.CC. (ex L.R. n. 29/94 art. 25, comma 8), occupano i posti lasciati disponibili nelle Unità di Gestione dopo le iscrizioni compiute dai selecontrollori registrati nel Registro Provinciale.

La Provincia provvede ad inviare agli AA.TT.CC. l'elenco aggiornato dei selecontrollori iscritti al Registro Provinciale.

Art. 4 – Assegnazione alle Unità di Gestione – Assegnazione dei capi e delle poste.

Gli AA.TT.CC. e C.A. provvedono annualmente ad assegnare i selecontrollori alle varie Unità di Gestione sulla base del gradimento espresso dai cacciatori, con richiesta da presentare all'A.T.C. competente per territorio entro il 30 aprile salvo eventuali deroghe disposte dalla Provincia.

Nella richiesta dovrà essere indicata obbligatoriamente, in ordine al gradimento, anche una seconda Unità di Gestione.

La mancata presentazione della richiesta di cambiamento di Unità di Gestione equivale alla conferma di partecipazione alla caccia di selezione.

Nessun selecontrollore, iscritto ad un A.T.C. della Provincia, può essere escluso dall'Unità di Gestione assegnata se non per sanzioni disciplinari o per sua richiesta.

Il numero dei posti disponibili nelle Unità di Gestione è stabilito annualmente dagli AA.TT.CC./C.A.d'intesa con la Provincia che può autorizzare, a seconda delle densità, la caccia alla cerca o all'aspetto.

Gli AA.TT.CC. /C.A. provvedono, per ogni Unità di Gestione, a compilare una graduatoria dei cacciatori iscritti alla caccia di selezione sulla base dei seguenti parametri e punteggi:

- a) Voto riportato nelle prove di abilitazione = punti ==
- b) Per ogni anno di anzianità di abilitazione = punti 05 (**max 25 punti**)
- c) Per ogni anno di assegnazione ad una Unità di Gestione dello stesso A.T.C./CA per l'ungulato specifico =punti 10
- d) Residenza nell'A.T.C. /C.A. dell'Unità di Gestione = punti 20
- e) Numero di censimenti effettuato (per ogni censimento nell'U.G.) = punti 10

In base alla graduatoria sono assegnate le sub-zone di caccia e i capi previsti dal piano di abbattimento, anche nel caso che i capi disponibili siano inferiori al numero dei cacciatori. A parità di punteggio prevale

l'età ed, in subordine, il sorteggio.

Nelle graduatorie per la caccia di selezione al daino gli AA.TT.CC. potranno stabilire criteri di turnazione per l'assegnazione del palancone.

Gli ATC/CA consegnano al selecontrollore la scheda di assegnazione, fornita in modulo allegato dalla Provincia di Savona, dove sono indicati gli estremi anagrafici del selecontrollore, il capo e la sub-zona assegnata, nonché i parametri biometrici da rilevare.

I cacciatori che non hanno partecipato ai censimenti stabiliti dalla Provincia o non hanno eseguito le operazioni gestionali prescritte dall'A.T.C. sono esclusi dagli abbattimenti.

La priorità per l'assegnazione dei capi ha una durata minima pari a 6 giornate di caccia. Gli ATC/CA hanno la facoltà di ampliare detto periodo.

TITOLO II

Disposizioni generali - Art. 5 capriolo

In ottemperanza alle vigenti disposizioni ed ai contenuti del Piano Faunistico-Venatorio, per l'organizzazione della caccia agli ungulati il territorio provinciale è diviso in Unità di Gestione, entro le quali saranno sviluppati i programmi esposti all'art. 1.

a) Unità di Gestione

La gestione venatoria del capriolo è organizzata ed eseguita soltanto in apposite aree, come Unità di Gestione (U.G.) degli Ambiti Territoriali di Caccia, del Comparto Alpino e delle Aziende Faunistico Venatorie.

La superficie occupata da queste aree deve essere compresa tra i 1000 ha e i 5000 ettari, ricadente nell'ATC/CA di appartenenza.

In deroga a quanto sopra disposto e in caso di prevedibile mancato raggiungimento del numero di capi determinato nel piano di abbattimento, il Comitato di Gestione per gli ungulati, può assegnare capi nella U.G. deficitaria a selecontrollori già iscritti ad altra Unità di Gestione, nel quale è stato raggiunto almeno il 90% del Piano per ciascuna classe, comunicandolo, senza indugio alla Provincia.

b) Censimenti

La gestione venatoria del capriolo è attuata soltanto previa esecuzione di censimenti annuali ed accertamento dell'esistenza di una densità minima compatibile (DMC) con il prelievo (10 capi / 100 ettari).

Il metodo di censimento adottato è quello delle battute campione, integrato da osservazione diretta. La superficie censita con le battute deve essere conforme alle percentuali indicate dall'I.S.P.R.A..

I censimenti sono organizzati dagli AA.TT.CC. o C.A. d'intesa con i Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Savona che dispone le modalità di esecuzione e di partecipazione dei selecontrollori abilitati e di quelli iscritti al corso di abilitazione, nonché di altri partecipanti.

I censimenti con il metodo delle battute saranno eseguiti nel periodo primaverile. Le date di censimento per ogni Unità di Gestione sono comunicate, con debito anticipo, ai cacciatori di selezione ed agli iscritti ai corsi di abilitazione. I risultati dei censimenti sono trasmessi al Servizio Caccia e pesca della Provincia.

Verificata la consistenza faunistica della specie potrà essere predisposto un coerente piano di abbattimento, se le densità accertate saranno superiori o pari alla DMC.

c) Piano di prelievo

Sulla base dei dati ottenuti con i censimenti e dei risultati degli abbattimenti degli anni precedenti viene redatto, da parte del personale tecnico dell'A.T.C. o C.A., d'intesa con il Servizio Caccia e Pesca della Provincia, il Piano di Prelievo per ogni Unità di Gestione. Questo indica il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età.

d) Periodo di caccia

Il Piano di Prelievo sarà eseguito nelle date indicate dal Calendario Venatorio.

e) Tecniche di caccia

Gli abbattimenti verranno effettuati soltanto in forma di caccia di selezione, alla cerca o all'aspetto, anche da appostamento, senza l'uso dei cani, fatta eccezione del cane da traccia per il recupero dei capi feriti e con l'esclusione di qualsiasi tipo di battuta.

L'abbattimento selettivo è consentito esclusivamente mediante l'impiego di arma a canna rigata munita di cannocchiale di calibro non inferiore a 5,6 mm.

Il cacciatore deve inoltre essere dotato di idonea strumentazione ottica (binocoli e/o cannocchiale).

f) Uscite di caccia

Il cacciatore potrà usufruire di più giornate di caccia fino all'abbattimento del capo assegnatogli. Dopo aver abbattuto i capi assegnati non potrà effettuare altre uscite di caccia al capriolo.

g) Abbattimento

Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve porre al capriolo abbattuto un bracciale numerato fornito dall'A.T.C. o C.A., inserito al tendine di Achille di un arto posteriore. Il bracciale inamovibile dovrà evidenziare la data di abbattimento attraverso il taglio immediato delle apposite linguine. Il capo deve essere recapitato al centro di raccolta e controllato da un tecnico faunistico o da un selettore esperto dell'A.T.C. / C.A. per i rilevamenti biometrici e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore.

I bracciali eventualmente non utilizzati dovranno essere restituiti all'A.T.C. o C.A. entro 15 giorni dal termine della caccia.

Il cacciatore ha l'obbligo, nel caso che il capo abbattuto sia un maschio, di preparare il trofeo secondo le modalità standard apprese durante il corso e di consegnarlo in caso di richiesta dell'A.T.C./C.A., In ogni caso anche se il capo abbattuto è una femmina, deve consegnare all'A.T.C./C.A. una emimandibola per la determinazione dell'età con riportato il relativo numero di bracciale.

h) Sanzioni

La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione all'abbattimento di capriolo e della stessa abilitazione alla caccia di selezione in caso di infrazione al presente regolamento e agli articoli delle leggi nazionali e regionali inerenti i luoghi, i tempi, i mezzi e le specie vietate alla caccia.

E' pertanto disposta la revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione per un periodo da 1 a 3 anni, con decorrenza dall'accertamento, per le seguenti infrazioni:

- abbattimento di capriolo da parte di cacciatori abilitati, ma non autorizzati (nessun capo assegnato);
- abbattimento di capriolo fuori dal periodo della caccia di selezione;
- esercizio della caccia in luoghi, tempi, con mezzi e su specie vietate dalla legge nazionale e regionale in materia di caccia.

Trascorso il periodo previsto il cacciatore potrà nuovamente conseguire l'abilitazione, previa iscrizione al corso e superamento dei normali esami. In caso di recidiva l'abilitazione non sarà più concessa.

E' prevista la sospensione da 1 a 3 anni dell'autorizzazione all'abbattimento del capriolo, con decorrenza dall'accertamento, per le seguenti infrazioni:

La non immediata apposizione, al capriolo abbattuto, del bracciale numerato fornito dall'A.T.C. o C.A. e/o l'aver omesso il taglio delle linguine comprovanti la data di abbattimento;

Inoltre, per chi non consegna al centro di raccolta il capo abbattuto, si applica l'immediata esclusione da tutti gli AA.TT.CC. per tre anni. A tal fine i centri di raccolta devono essere aperti nella tarda mattinata ed alla sera.

In caso di prelievo errato, al cacciatore che, accortosi dell'errore, non trafughi il capo, ma provveda ad applicare il bracciale sul capo abbattuto e lo consegni al centro di raccolta, l'A.T.C. provvederà unicamente a trattenere il capo che resta nella sua disponibilità.

Gli AA.TT.CC., nel rispetto delle presenti disposizioni, emaneranno norme di attuazione e di organizzazione comunicandole preventivamente alla Provincia.

TITOLO III

Disposizioni generali - Art. 6 daino

In ottemperanza alle vigenti disposizioni ed ai contenuti del Piano Faunistico-Venatorio, per l'organizzazione della caccia agli ungulati il territorio provinciale è diviso in unità di gestione omogenee, entro le quali saranno sviluppati i programmi esposti all'art. 1.

a) Aree di caccia

La gestione venatoria del daino è organizzata ed eseguita in apposite aree dette Unità di Gestione del daino degli Ambiti territoriali di caccia o Comparto Alpino.

La superficie occupata dalle Unità di Gestione deve essere compresa tra i 1.000 e i 3.000 ettari, ricadente nell'A.T.C o C.A. di appartenenza.

Ogni cacciatore di selezione può iscriversi e cacciare in una sola Unità di Gestione del daino.

b) Censimenti

La gestione venatoria del daino è attuata soltanto previa esecuzione di censimenti. Il metodo di censimento adottato è quello dell'osservazione diretta **secondo le modalità definite dall'I.S.P.R.A. nel documento tecnico "Linee Guida per la Gestione degli Ungulati"**.

I censimenti sono organizzati dagli AA.TT.CC. o C.A., d'intesa con il Servizio Risorse Faunistiche della Provincia di Savona, che dispone le modalità di esecuzione e di partecipazione dei selezionatori abilitati e di quelli iscritti al corso di abilitazione e di altri partecipanti.

Le date di censimento per ogni U.d.G. sono comunicate con debito anticipo ai cacciatori di selezione dall'A.T.C. o C.A.. I risultati dei censimenti sono trasmessi al Servizio Risorse Faunistiche della Provincia di Savona.

Verificata la consistenza faunistica delle specie potrà essere predisposto un coerente piano di abbattimento, **secondo i criteri espressi nelle Linee Guida I.S.P.R.A.**

c) Piano di prelievo

Sulla base dei dati ottenuti con i censimenti viene redatto da parte del personale tecnico dell'A.T.C. O C.A., d'intesa con il Servizio Risorse Faunistiche della Provincia di Savona, il Piano di Prelievo per ogni Unità di Gestione. Questo indica il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età.

d) Periodo di caccia

Il piano di prelievo sarà eseguito nelle date indicate nel rispettivo Piano di Prelievo e nel rispetto delle relative disposizioni regionali.

e) Tecniche di caccia

Gli abbattimenti verranno effettuati soltanto in forma di caccia di selezione, alla cerca o all'aspetto, anche da appostamento, senza l'uso dei cani, fatta eccezione del cane da traccia per il recupero dei capi feriti e con l'esclusione di qualsiasi tipo di battuta.

L'abbattimento selettivo è consentito esclusivamente mediante l'impiego di arma a canna rigata munita di cannocchiale e di calibro non inferiore ai 6,5 mm.

Il cacciatore deve inoltre essere dotato di strumentazione ottica (binocolo o cannocchiale).

f) Uscite di caccia

Ogni cacciatore di selezione potrà usufruire di più giornate di caccia fino all'abbattimento del capo assegnatogli. Dopo aver abbattuto i capi assegnati non potrà effettuare altre uscite di caccia al daino. **L'A.T.C./C.A. ha facoltà di stabilire le modalità di comunicazione di ogni uscita di caccia.**

g) Abbattimento

Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve porre immediatamente al tendine di Achille di un arto posteriore del daino abbattuto un bracciale numerato, tagliando contestualmente le linguine che consentono di determinare la data.

Il capo deve essere controllato da un tecnico o selecontrollore esperto dell'A.T.C. o C.A. per i rilevamenti e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore.

I bracciali eventualmente non utilizzati dovranno essere restituiti all'A.T.C. o C.A. entro 15 giorni dal termine della caccia.

Il cacciatore ha l'obbligo, nel caso che il capo abbattuto sia un maschio, di preparare il trofeo secondo le modalità standard apprese durante il corso.

h) Sanzioni

La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione all'abbattimento di daino e della stessa abilitazione alla caccia di selezione in caso di infrazione al presente regolamento e agli articoli delle leggi nazionali e regionali inerenti i luoghi, i tempi, i mezzi e le specie vietate alla caccia.

E' pertanto disposta la revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione per un periodo di 2 anni, con decorrenza dall'accertamento, per le seguenti infrazioni:

- abbattimento di daino da parte di cacciatori abilitati, ma non autorizzati (nessun capo assegnato);
- abbattimento di daino fuori dal periodo della caccia di selezione;
- esercizio della caccia in luoghi, tempi, con mezzi e su specie vietate dalla legge nazionale e regionale in materia di caccia.

Dopo tre anni il cacciatore potrà nuovamente conseguire l'abilitazione, previa iscrizione al corso e superamento dei normali esami. In caso di recidiva l'abilitazione non sarà più concessa.

E' prevista la sospensione da 1 a 3 anni dell'autorizzazione all'abbattimento del daino, con decorrenza dall'accertamento, per le seguenti infrazioni:

La non immediata apposizione, al daino abbattuto, del bracciale numerato fornito dall'A.T.C. e/o l'aver omesso il contestuale taglio delle linguine comprovanti la data di abbattimento;

Inoltre, per chi non consegna al centro di raccolta il capo abbattuto, si applica l'immediata esclusione da tutti gli AA.TT.CC. per tre anni. A tal fine i centri di raccolta devono essere aperti nella tarda mattinata ed alla sera.

In caso di prelievo errato, al cacciatore che, accortosi dell'errore, non trafughi il capo, ma provveda ad applicare il bracciale sul capo abbattuto e lo consegna al centro di raccolta, l'A.T.C. o C.A. provvederà unicamente a trattenere il capo che resta nella sua disponibilità.

Gli AA.TT.CC. o C.A. , nel rispetto delle presenti disposizioni, emaneranno norme di attuazione e di organizzazione comunicandole preventivamente alla Provincia.